

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 14-1436

**Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di Euro 65.070,68 per un intervento di recupero edilizio in Beinasco, via Mirafiori 21 (PI n. 9277).**

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

con nota Prot. n. 41600 del 23/10/2014 l'Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) della Provincia di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della determinazione dirigenziale assunta in data 15/09/2014 inerente all'approvazione di un Quadro Tecnico-economico (QTE) per un intervento di recupero nel Comune di Beinasco, con richiesta di utilizzo dei fondi della Legge 513/77 art. 25 3° comma, risorse di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

con la nota sopra indicata venivano trasmessi dall'ATC di Torino, anche copia della presa d'atto assunta dalla competente Struttura Tecnica Decentrata (S.T.D.) dapprima in data 28/05/2014 (n. 133) e successivamente in data 3/09/2014 (n. 145) ed il QTE n. 1, per la trasformazione di 7 alloggi di proprietà ATC esistenti in 14 minialloggi, mediante un intervento di recupero dell'importo di euro 65.070,68;

le risorse che l'ATC di Torino aveva chiesto di utilizzare per il sopra richiamato intervento fanno parte di quelle risorse depositate presso l'ATC, trattenute e non versate, che possono essere destinate alle finalità previste dall'art. 25, comma 3, legge 513/77;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

considerato che con nota Prot. n. 4832 del 10/02/2015 l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha precisato che la richiesta di autorizzazione per l'intervento in oggetto era contenuta nella delibera n. 18 del 5/03/2014;

vista la deliberazione n. 18 del 5/03/2014 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino, trasmessa con nota Prot. n. 12724 del 18/03/2014, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il Primo Aggiornamento del Piano Investimenti 2014, contenente lo stanziamento e la relativa richiesta di utilizzo dei fondi alla Regione per euro 65.070,68 a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001, quale "integrazione finanziaria di un intervento finanziato con i fondi del Contratto di Quartiere II, in Beinasco, via Mirafiori 21";  
dal momento che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza;

vista la nota Prot. n. 29197/DB0803 del 10/11/2014 con la quale il competente Settore regionale dichiarava la documentazione prodotta dall'ATC di Torino "al fine di integrare finanziariamente un programma di recupero di edilizia sociale sovvenzionata in Beinasco, via Mirafiori 21 (Contratto di quartiere II- legge 21/2001- P.I. 1602, finanziamento € 457.352,89) coerente con quanto previsto dal vigente regolamento n. 4/R/2013 e vista la nota Prot. n. 17396/A15010 del 24/03/15 con la quale veniva comunicato che il numero di programma attribuibile è il n. 9277;

considerato che la competente Struttura Tecnica Decentrata istituita presso l'ATC di Torino ha preso atto del QTE inerente il progetto esecutivo dell' intervento sopra descritto dapprima in data 28/05/2014 (n. 133) e successivamente in data 3/09/2014 (n. 145);

considerato che l'importo di euro 65.070,68, per il quale occorre rilasciare l'autorizzazione con il presente provvedimento, attiene ai fondi trattenuti e contabilizzati dall'ATC di Torino;

rilevato che, come risulta dalla descrizione dell'intervento contenuta nel provvedimento della S.T.D sopra richiamato, lo stesso è relativo al "frazionamento di alcune unità abitative dello stabile di via Mirafiori 21 a Beinasco che comporta la riduzione a sette alloggi da frazionare (...) con la realizzazione di quattordici minialloggi";

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con la nota Prot. n. 41600 del 23/10/2014 attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di recupero, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

posto infine che con L.R. n. 11 del 29/09/2014 "Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme in materia di edilizia sociale)" l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale è subentrata alla ATC di Torino;

dal momento che, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della predetta L.R. n. 11/2014, l'ATC del Piemonte Centrale è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla preesistente ATC e nei procedimenti amministrativi in corso al momento dell'accorpamento;

poiché la richiesta di autorizzazione regionale di cui alla nota Prot. n. 41600 del 23/10/2014 dell'ex ATC di Torino rappresenta l'istanza necessaria per l'attivazione del procedimento amministrativo in capo alla Regione, volto al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 25 legge 513/77;

posto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della L.R. 11/14 con deliberazione del Consiglio regionale n. 34-43707 del 29/12/14 è stato approvato lo statuto tipo delle ATC e a decorrere da tale data ha efficacia, tra l'altro, l'istituzione dell'ATC del Piemonte Centrale;

rilevato che alla data dell'accorpamento, avvenuto in data 29/12/2014, secondo quanto sopra specificato, era in corso il procedimento amministrativo sopra descritto, attivato dalla preesistente ATC di Torino e posto che il medesimo si conclude con il rilascio della presente autorizzazione a favore dell'ATC del Piemonte Centrale, subentrata alla suddetta Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 2 e dell'Allegato B alla L.R. n. 11/2014 sopra già citata;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo, di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001, risulta necessario procedere all'adozione del presente atto, anche ai fini della conclusione del relativo procedimento amministrativo;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge n. 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

viste le prese d'atto della S.T.D. espresse in data 28/05/2014 (n. 133) e in data 3/09/2014 (n. 145);

visti gli artt. 2, comma 2 e 8, comma 3, della L.R. n. 11/2014;

visto l'Allegato B della L.R. n. 11/2014;

visto l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R/2013;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, per le motivazioni indicate in premessa, richiamando l'art. 3, comma 2 del vigente Regolamento n. 4/R/2013 per gli interventi di Edilizia sociale sovvenzionata inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale all'utilizzo diretto dell'importo di euro 65.070,68 relativo alle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa, per un intervento di recupero edilizio in Beinasco, via Mirafiori 21 (PI n. 9277).

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett.a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)